

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DI MONUMENTI E FONTANE E DI ALTRI BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO

CIG: .....

### TRA

il **Comune di Milano** – Direzione .... – Area .... - Codice Fiscale n. 01199250158, rappresentato dal Direttore della Direzione/Area, ....., domiciliato per effetto della sua carica, in Milano – Piazza Duomo 19, autorizzato/a alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 71 - comma I - punto D - dello Statuto del Comune di Milano, esclusivamente nell'interesse del Comune (di seguito anche solo il Comune oppure lo "Sponsee")

### E

L'operatore economico \_\_\_\_\_ avente sede legale \_\_\_\_\_ P. IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_ legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_

che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede (di seguito anche solo "Sponsor");

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1416 del 14 novembre 2024 sono state approvate le "Modifica ed integrazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 658 del 29/05/2020 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo per la realizzazione, in via sperimentale, di

progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l'individuazione di sponsor tecnici”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le “Linee di indirizzo per l’individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione di interventi di riqualificazione e di restauro di monumenti, fontane e di altri beni di interesse storico-culturale di proprietà del Comune di Milano”;
- in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato l’Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, volto all’individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione di interventi di riqualificazione e restauro di monumenti e fontane e di altri beni di interesse storico-culturale di proprietà del Comune di Milano;
- con l’Avviso sono state pubblicate delle schede di progetto specifiche, predisposte da .....
- in data \_\_\_\_\_ con PEC Prot. \_\_\_\_\_, l’operatore economico ha formalizzato la propria proposta presentando una relazione con il/i progetto/i dell’intervento/degli interventi, relativo/i cronoprogramma, render e computo/i metrico estimativo/i del restauro/dei restauri, nonché il/i piano/i relativo/i all’esposizione pubblicitaria sui ponteggi del corrispondente cantiere/ dei corrispondenti cantieri;
- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l’operatore economico è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione tecnica per il progetto \_\_\_\_\_, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”);
- lo sponsor ha presentato garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice dei contratti pubblici, in misura di € \_\_\_\_\_, (euro \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_), tramite polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a garanzia dell’esecuzione del contratto.

Ciò sopra premesso,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

- allegato 1: relazione del progetto di intervento
- allegato 2: render
- allegato 3: computo metrico

## Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di sponsorizzazione tecnica tra il Comune di Milano e l'operatore economico \_\_\_\_\_ che si impegna, in qualità di committente, ad eseguire, in proprio o tramite impresa qualificata, il progetto di cui agli allegati richiamati al precedente Art. 1, a fronte dello sfruttamento degli impianti pubblicitari posizionati come da proposta approvata.

Le attività previste dal progetto sinteticamente comprendono:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Il/i bene/i riqualificato/i-restaurato/i come da progetto resterà/anno nella piena e incondizionata proprietà e disponibilità del Comune di Milano.

Quale controprestazione, allo Sponsor è garantito lo sfruttamento commerciale degli impianti pubblicitari installati come da proposta.

## Art. 3 - DURATA

Le tempistiche previste per la realizzazione dei lavori nel cronoprogramma sono di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_. La decorrenza è stabilita dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

Al termine delle attività di cui all'Art. 2 o in pendenza delle stesse, nel caso di recesso o risoluzione del presente contratto, il contratto stesso e i conseguenti obblighi contrattuali a carico dello Sponsor manterranno la propria efficacia fino alla sottoscrizione congiunta del verbale di riconsegna del luogo, previa verifica in contraddittorio dello stato della medesima e salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi necessari a riportare l'area a condizioni idonee di

manutenzione, efficienza e fruibilità con impianti, attrezzature, finiture ecc., funzionali all'uso cui sono destinati.

Nel caso di risoluzione in danno, l'Amministrazione può riprendere in consegna l'area anche unilateralmente e con effetto immediato dalla relativa comunicazione inviata via PEC, rimanendo fermi tutti gli obblighi dello Sponsor di cui sopra.

Qualora, nei casi sopracitati, dovesse prolungarsi la tempistica dei lavori e conseguentemente l'installazione dei ponteggi, non sarà comunque possibile prolungare l'esposizione della pubblicità oltre il periodo stabilito contrattualmente.

#### **Art. 4 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E FATTURAZIONE**

Il valore della sponsorizzazione tecnica è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre a I.V.A. dovuta ai sensi di legge, pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un totale di \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

La controprestazione riconosciuta dall'Amministrazione comunale è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre I.V.A, valore ricompreso nell'intervallo tra un minimo di euro \_\_\_\_\_ ed un massimo di euro \_\_\_\_\_, come da parere dell'Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica.

Lo Sponsor, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della predetta legge.

Trattandosi di sponsorizzazione di natura tecnica, è d'obbligo la doppia fatturazione, ossia la fatturazione dello Sponsor al Comune del valore degli interventi realizzati (soggetti ad IVA).

La fattura dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) i riferimenti del contratto;
- b) il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto (SIB/Area: 002260000199999);
- c) il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento;
- d) il numero CIG;
- e) il codice di esigibilità IVA "1" per Iva ad esigibilità immediata;
- f) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- g) codice IPA (PORFYO);

- h) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN, ecc. ...).

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fatture per uguali importi a titolo di sponsorizzazione tecnica.

Le fatture dello Sponsor e dello Sponsee dovranno essere inviate in formato elettronico come previsto dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

Trattandosi di un'operazione permutativa dell'operazione, non si applica il meccanismo dello split payment così come previsto dalla Circolare n. 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

## **Art. 5 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR**

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor, oltre a quanto in seguito stabilito, si impegna:

- realizzare i progetti proposti come sponsorizzazione tecnica, sotto la propria esclusiva responsabilità, fornendo risorse umane, materiali e mezzi necessari alla corretta esecuzione di tutte le attività previste;
- progettare, realizzare, installare, mantenere, sorvegliare e, successivamente, rimuovere le eventuali installazioni pubblicitarie per l'esposizione del marchio/brand nel rispetto dell'ambiente circostante,
- ad ottenere tutti gli eventuali nulla osta, permessi e autorizzazioni necessari (ivi compresi quelli riguardanti l'occupazione del suolo pubblico o della Soprintendenza), rilasciati dagli Uffici comunali interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- a fornire, a propria cura e spese, le certificazioni di avvenuta realizzazione degli interventi a regola d'arte, comprensive della verifica di conformità/collaudato rilasciata da professionista abilitato indicato dall'Amministrazione ai sensi dell'Art. 116 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle tempistiche offerte e di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Ai sensi dell'Art. 116 comma 7 e dell'Art 28 comma 1 Allegato II.14 del Codice di contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo

qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

- fornire tutti i documenti relativi agli interventi richiesti dall'Amministrazione;
- a formalizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con l'ausilio di un tecnico specializzato;
- a estrarre la componente oneri per la sicurezza dal computo metrico estimativo dei lavori;
- a servirsi di progettisti ed esecutori qualificati, in possesso di attestazione SOA nelle categorie \_\_\_\_\_, oppure, in alternativa, in grado di dimostrare la propria attività in progetti analoghi svolti;
- a nominare, a propria cura e spese, il Direttore dei Lavori sostenendo ogni obbligo, anche economico, previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dalle normative antimafia;
- ad assumere direttamente, in qualità di committente, gli obblighi del Responsabile dei Lavori ovvero a nominare, ai sensi dell'Art. 89 del D. Lgs. 81/2008, un Responsabile dei lavori incaricato di quanto previsto all'Art. 90 del D. Lgs. N. 81/2008;
- a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in considerazione del coinvolgimento di diverse professionalità, anche se non contemporanee, quindi di diverse Società/Imprese nell'ambito del cantiere (ponteggiisti, restauratori, operatori collegati alle attività di esposizione e rinnovo pubblicità, elettricisti eventualmente coinvolti nelle attività di posa dell'impianto di illuminazione a servizio degli spazi pubblicitari, ecc.);
- a garantire, nel caso fosse previsto dal tipo di intervento, l'acquisizione finale della valutazione di idoneità statica della struttura scatolare metallica costituente l'opera ricondizionata;
- ad attuare e a rispettare il piano di comunicazione previsto, concordato con l'Amministrazione comunale;
- ad agire, per tutta la durata del presente contratto, con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno all'immagine e/o reputazione dell'Amministrazione comunale;
- a versare, se necessario, il canone unico patrimoniale e la TARIG, ove previsto, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità al vigente Regolamento comunale;

- a rispettare il Regolamento sulla Pubblicità e versare l'imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all'installazione del/degli eventuale/i manufatto/i pubblicitario/i dal Comune di Milano in conformità al Regolamento stesso;
- ad avviare l'esposizione della pubblicità o del brand solo contestualmente all'avvio dei lavori di restauro, documentato da dichiarazione del Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autorizzazione per pubblicità temporanea rilasciata di competenti uffici dell'Amministrazione;
- a condividere, ai sensi del D. Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare, lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo;
- a stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di responsabilità civile per danni causati a terzi, a persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e a cose/materiali/opere/strutture, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione e sulla base di massimali adeguati comunicati dall'Amministrazione comunale per ogni progetto proposto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione comunale;
- a prestare adeguata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% del valore della sponsorizzazione;
- a finanziare totalmente gli interventi proposti che, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico dell'Amministrazione;
- a rispettare il Regolamento sulla Pubblicità e versare l'imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all'installazione del/degli eventuale/i manufatto/i pubblicitario/i a favore del Comune di Milano in conformità al Regolamento stesso;
- ad accettare clausole e strumenti a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali oltre che di manleva dell'Amministrazione, che deve essere tenuta indenne dai rischi connessi e da eventuali danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale nello svolgimento delle attività inerenti o comunque collegate e connesse alla sponsorizzazione, oltre che arrecati al nome, all'immagine e alla reputazione dell'Amministrazione;

- ad agire, per tutta la durata del contratto, con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno all'immagine e/o alla reputazione dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 6 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE**

Il Comune di Milano si impegna a garantire allo Sponsor:

- un adeguato ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione legate al progetto, secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione, commisurati al valore della sponsorizzazione;
- la visibilità/citazione nelle campagne di comunicazione relative al progetto oggetto di sponsorizzazione (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio/televisive, sulle pagine web, ecc.);
- la possibilità di posizionare impianti pubblicitari (esclusivamente teli) su ponteggi/cesate di cantiere, per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori così come concordato con l'Amministrazione;
- l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni non commerciali relative ad iniziative/eventi/attività di restauro derivanti da sponsorizzazioni tecniche, ai sensi dell'art. 31 lett. m) comma 3 del vigente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 11 marzo 2021: l'esenzione si estende anche al periodo di tempo necessario all'allestimento e disallestimento delle strutture/installazioni previste;
- la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;

Si specifica, altresì, che le Direzioni /Aree tecniche competenti svolgeranno l'alta sorveglianza delle opere, in parallelo alla conduzione dell'intervento a cura della direzione lavori nominata dall'operatore.

## **Art. 7 - OPERE, FORNITURE E PERSONALE IMPIEGATO**

Ove non esegua i lavori direttamente, lo Sponsor procede affidando i lavori esclusivamente ad imprese munite delle necessarie attestazioni SOA di cui al precedente Art. 5 e che siano in possesso dei requisiti di affidabilità morale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) e dalla vigente normativa antimafia. È facoltà dello Sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto,

procedere alla sostituzione dell'impresa appaltatrice con altra impresa in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente e previa comunicazione al Comune e relativo assenso.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione del progetto.

Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati e l'impresa aggiudicataria dei lavori, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Lo Sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo.

Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - atti generali.

## **Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, lo Sponsor ha prestato la cauzione di euro \_\_\_\_\_ mediante fideiussione assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva deve prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice Civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia.

La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

## **Art. 9 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

Lo Sponsor è responsabile nei confronti del Comune e dei soggetti terzi di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, arrecati a cose o persone per tutto il periodo di durata contrattuale, nonché nell'espletamento di tutte le attività inerenti o comunque collegate o connesse all'esecuzione del presente contratto, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione del Comune di Milano, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o collaboratori e di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati all'esecuzione del presente contratto.

Lo Sponsor è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi, compreso anche il personale dell'Amministrazione, a cose/materiali/opere/danni al monumento o spazio pubblico, che dovrà avere un massimale per ogni sinistro non inferiore a euro \_\_\_\_\_. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale anticipatamente all'avvio delle prestazioni, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista della polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle Ditte che collaborano con lo Sponsor, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine del presente contratto.

## **Art. 10 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo Sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Lo Sponsor, previa intimazione scritta dell'Amministrazione comunale, inviata via PEC, è obbligato, nel termine ivi assegnato, a attuare tutte le azioni correttive eventualmente anche indicate dall'Amministrazione comunale e a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate all'espletamento delle attività loro assegnate.

L'Amministrazione si riserva sempre la facoltà di eseguire in economia o affidare a terzi - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo Sponsor, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Gli oneri sostenuti se non pagati spontaneamente dallo Sponsor saranno prelevati dalla garanzia definitiva.

Durante le operazioni di collaudo, l'Amministrazione si riserva la nomina di un proprio soggetto referente per la partecipazione alle operazioni medesime ai fini esclusivi di controllo del corretto adempimento di tutte le attività.

## **Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **Art. 12 – PENALI**

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via PEC allo Sponsor e concessione di un termine minimo di 10 giorni per le porre rimedio all'inadempimento, una penale giornaliera da un minimo di € \_\_\_\_\_,00 sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente art. 8.

## **Art. 13 – RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice Civile il presente contratto, mediante comunicazione via PEC e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) grave errore nella progettazione;
- b) grave errore o negligenza nella fornitura/messa in opera/esecuzione;
- c) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- d) ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;
- e) cessione, anche parziale, del contratto;
- f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- g) violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136 del 13/08/2010;
- h) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli ex artt. 94, 95, 96, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023;
- i) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;

- j) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
  - i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- k) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg. 30, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

Il Comune, accertato che i comportamenti dello Sponsor concretino inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza presentazione di alcunché, si dispone la risoluzione per inadempienza del contratto.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

#### **Art. 14 - RECESSO DELLE PARTI**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non preventivabile al momento della stipula del presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse e utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso degli spazi oggetto del presente contratto.

La comunicazione sarà trasmessa via PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora il recesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori, allo Sponsor sarà dovuto un indennizzo corrispondente al valore delle attività eseguite al quale sarà applicato il ribasso medio di aggiudicazione delle gare di appalto lavori del Comune di Milano degli ultimi 5 anni detratto il potenziale pubblicitario corrispondente al periodo del relativo sfruttamento, calcolato secondo il modello approvato dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta Comunale 1416 del 14/11/2024.

Lo Sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via PEC, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento, giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie.

Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo Sponsor potrà recedere con le modalità di cui al precedente capoverso, anche quando gli Enti competenti, nel corso del contratto, dovessero impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario e tali da pregiudicare l'equilibrio del presente contratto. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo, compenso o risarcimento per le prestazioni sino a quel momento eseguite.

Lo Sponsor, prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor, neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

## **Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Lo Sponsor autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali nell'ambito di tutte le attività connesse direttamente ed indirettamente al contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto.

Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> - sezione "Amministrazione trasparente".

## **Art. 16 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie afferenti all'esecuzione, l'interpretazione del presente contratto e/o connesse direttamente ed indirettamente al medesimo, il Foro competente è quello esclusivo di Milano.

## **Art. 17 - INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI**

L'operatore economico contraente è tenuto in vigore di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dalla legge vigente, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dalla legge. Analoga disposizione dovrà essere inserita in tutti i contratti di subappalto e/o prestazione professionale afferenti all'esecuzione del presente contratto. L'ottemperanza ai superiori adempimenti dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del presente contratto o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

## **Art. 18 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto, composto da n. \_\_\_ pagine, sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

## **Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle Leggi, Regolamenti comunali vigenti di tempo in tempo ed applicabili alla materia regolata dal presente contratto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li

Per lo Sponsor \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Milano

Dott. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si danno per ritrascritti letti ed approvati  
doppiamente i seguenti articoli:

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 13 - RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

Art. 14 - RECESSO DELLE PARTI

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per lo Sponsor \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)



Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani  
Unità Coordinamento e Gestione Sponsorizzazioni

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche di versamento individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.